



MANUTENZIONE



RIFIUTO



GESTIONE RIFIUTO

**RISPETTIAMO
LE REGOLE.
TUTELIAMO
L'AMBIENTE.**





RIFIUTO


RIFIUTO URBANO

RIFIUTO SPECIALE

RIFIUTO PERICOLOSO
(* asterisco)

RIFIUTO NON
PERICOLOSO





Analizzare bene le aziende abilitate al trasporto, al recupero e/o allo smaltimento dal sito "albo gestione ambientale". Le abilitazioni devono essere richieste e tenute in copia c/o Vs sede controllando attentamente targa automezzo del trasportatore terzo e scadenza delle autorizzazioni.

Le aziende di manutenzione non possono sottoporre i rifiuti ad operazioni di trattamento.



Elenchi aggiornati al : 10/09/2009

Questa sezione riassume le funzioni di ricerca per Sezione/Provincia, Ragione Sociale o Codice Fiscale, Categoria, Codice Rifiuto (procedura ordinaria), e Tipologia (procedura semplificata)

[:: Sezione e Provincia](#) [:: Ragione Sociale](#) [:: Categoria](#) [:: Codice Rifiuto](#) [:: Tipologia](#)



altre ricerche

[:: sezione e provincia](#)
[:: categoria](#)
[:: codice rifiuto](#)
[:: tipologia](#)

Ragione Sociale o Codice Fiscale

* universo

inserire almeno tre caratteri ... (* obbligatorio)

Sezione

* ABRUZZO

Provincia

qualsiasi

selezionare prima la Sezione e poi la Provincia ... (* obbligatorio)

[:: CERCA](#)

con 30 risultati per pagina

[» istruzioni per la ricerca](#)

Elenchi aggiornati al : 10/09/2009

Risultati della ricerca :

Ragione Sociale o Codice Fiscale : **universo**

Sezione : **ABRUZZO**

Provincia : **qualsiasi**

Trovati 1 risultati. Pagina 1 di 1 : da 1 a 1 .

- N.ro iscrizione - denominazione

C.A.P. comune

indirizzo

categorie

LEGENDA

[prov]

[» dettagli](#)

1 - AQ/000898 - UNIVERSO SRL

64014 MARTINSICURO

VIA DEI CASTANI

Categorie : 2 F

[TE]

[» dettagli](#)

Consigli

Abilitazione alla raccolta e trasporto di rifiuti autoprodotti presso centri di recupero (es. Universo) e/o smaltimento

Acquisto del registro di carico e scarico e vidimazione c/o la camera di commercio di appartenenza

Acquisto del formulario dei rifiuti e vidimazione c/o la camera di commercio di appartenenza

Predisposizione in officina di appositi contenitori con identificazione codice CER

Addestramento del personale

TRASPORTO CONTO PROPRIO EX ARTICOLO 212 COMMA 8 D.LGS 152/2006 E S.M.I.

La disciplina dell'iscrizione all'Albo per l'attività **di trasporto dei propri rifiuti autoprodotti** ha subito una profonda revisione ad opera del **D.lgs. 4/2008** che ha integralmente riscritto **il comma 8 dell'articolo 212** del D.lgs. 152/2006.

Devono avvalersi di questa iscrizione:

- i produttori iniziali * **di rifiuti non pericolosi** che ne effettuano la raccolta e il trasporto presso centri autorizzati
- i produttori iniziali * **di rifiuti pericolosi** che ne effettuano la raccolta e il trasporto di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno con conferimento a centri autorizzati

a condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l'attività professionale di di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.

• **per produttore iniziale si intende l'impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine.**

L'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il Trasporto dei Rifiuti Autoprodotti può essere utilizzata per:

- trasportare i rifiuti prodotti fuori dall'unità locale, ossia presso la sede di cliente in cui si è effettuata la manutenzione, al proprio stabilimento
- trasportare i rifiuti autoprodotti dal proprio stabilimento o presso il luogo di manutenzione alla sede del destinatario (centro di trattamento e/o smaltimento).

Il trasportatore di rifiuti autoprodotti non pericolosi non ha limite quantitativi; il trasportatore di rifiuti pericolosi non può eccedere i 30 Kg al giorno.

TRASPORTO CONTO PROPRIO EX ARTICOLO 212 COMMA 8 D.LGS 152/2006 E S.M.I.

L'impresa che desidera ottenere l'iscrizione per questo trasporto di rifiuti deve:

- presentare apposita domanda contenuta nell'allegato A alla Delibera del Comitato nazionale 03/03/08, n. 1
- corredare la domanda firmata dai legali rappresentanti o titolari dell'impresa dal documento di identità in corso di validità dei firmatari, da una attestazione di pagamento di **10,00 euro** (ai sensi del decreto ministeriale 16/06/2008) quali diritti di segreteria e da una marca da bollo del valore corrente.

Nella domanda vengono dichiarati i seguenti dati:

- la/le attività svolte dall'impresa, come dichiarate al Registro delle imprese;
- la natura e le caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle suddette attività, che si intendono trasportare;
- i veicoli, identificati dal numero di targa, coi quali l'impresa effettua il trasporto dei propri rifiuti;
- attestazione dell'idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti indicati nella domanda ed osservanza delle prescrizioni indicate all'art. 2 della delibera, ovvero sia dello schema di provvedimento di iscrizione rilasciato dall'Albo.

Una volta presentata la domanda alla competente Sezione regionale, quest'ultima rilascia il provvedimento di iscrizione, unico titolo per potere esercitare l'attività di trasporto dei propri rifiuti, entro i successivi 30 giorni. Ai fini del ritiro dello stesso l'impresa dovrà produrre le attestazioni di versamento di **168,00 euro** quali tassa di concessione governativa e di una marca da bollo del valore corrente da applicare sul provvedimento.

Variazioni, cancellazioni dall'Albo.

Le imprese sono tenute a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione o la richiesta di cancellazione, utilizzando l'apposito modello di domanda di variazione. I diritti di segreteria per queste domande ammontano a 10,00 euro.

L'iscrizione ha validità **10 anni** dalla data di rilascio e deve essere rinnovata annualmente mediante pagamento del diritto annuale di € 50,00 tramite bollettino postale.

ALLEGATO "A"

(articolo 1, comma 1)

marca da
bollo

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI
.....

**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 212, COMMA 8, D.LGS. 152/06
COME SOSTITUITO DALL'ART. 2, COMMA 30, D.LGS 4/08**

IMPRESA denominazione:
.....

Codice fiscale / numero registro imprese:
.....

Numero di telefono:
.....
Numero di fax:, e-mail:

A CURA DELLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA.....

N° PROTOCOLLO.....

ISCRIZ N°.....*DEL*.....

La presente comunicazione di iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali consta di:

- modello di comunicazione
- attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a € 50,00
- fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legali rappresentanti

COMUNICAZIONE

Il/i sottoscritto/i

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica

in qualità di legale/i rappresentante/i/titolare dell'impresa

denominazione _____

sede legale in _____ via/p.zza _____ C.A.P. _____

residenza o sede secondaria con rappresentanza (imprese estere) _____

comunica/comunicano ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs 152/06, come sostituito dall'articolo 2, comma 30, del D.Lgs. 4/08 che l'impresa intende effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Consapevole/i della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può/possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. apportate dal D. Lgs. 23 gennaio 2002, n.10, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. stesso

DICHIARA/DICHIARANO

- che l'impresa svolge la/le seguente/i attività¹

.....

- che l'impresa intende trasportare i seguenti rifiuti prodotti dalla/e suddetta/e attività

Rifiuti non pericolosi

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti ²		Caratteristiche ³
		[1] [2] [3] [4]
16.05.05		2
04.02.09		2
17.04.05		2
16.05.09		1

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti ²		Caratteristiche ³
		[1] [2] [3] [4]

¹ Attività per la/le quale/i è stata presentata denuncia di inizio di attività al Registro delle imprese.

² La descrizione delle tipologie di rifiuti deve essere indicata solo nel caso dei codici che terminano con le cifre 99.

³ Caratteristiche fisiche codificate: 1. solido pulverulento; 2. solido non pulverulento; 3. fangoso palabile; 4. liquido.

Commercializzazione
 estintori e materiale
 antincendio, manutenzione
 estintori, porte tagliafuoco

*** Vedere l'oggetto sociale
 indicato nel certificato
 camerale

Aggiungere tutti i codici
 CER riportati a pag. 12

con i seguenti veicoli:

Targa veicoli	Targa veicoli	Targa veicoli

secondo le seguenti modalità:

alla rinfusa in colli con veicolo per trasporto specifico altro

- che i veicoli sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle suddette modalità di trasporto e rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 2 del modello di provvedimento contenuto nell'allegato "B" alla deliberazione del Comitato Nazionale 3 marzo 2008, prot. n. 01/CN/ALBO

DICHIARA/DICHIARANO altresì

1. di essere cittadino italiano o cittadino di Stati membri della UE o cittadino di altro Stato residente in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. di essere domiciliato, residente ovvero avere sede o una stabile organizzazione in Italia;
3. di essere iscritto al registro delle imprese (le imprese individuali vi provvederanno successivamente all'iscrizione all'Albo), o nel registro professionale dello Stato di residenza;
4. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
5. di non essere in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
6. di non aver riportato condanne passate in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
1 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
8. di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;
9. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Data Firma

Data Firma

Data Firma

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.
Rilasciato il da

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.
Rilasciato il da

estremi del documento di riconoscimento

Documento n.
Rilasciato il da

➤ Il trattamento dei dati raccolti con la presente domanda sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici direttamente dalla Sezione regionale/provinciale dell'Albo ai fini esclusivi dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto legislativo 152/06 e dal Decreto del Ministro dell'ambiente 28.4.1998 n. 406.

➤ Se non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla, alla presente domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

CODICI CER

Codici CER rifiuto prodotto **fuori** dall'unità locale

		<i>Caratteristiche fisiche</i>
Gas in contenitori a pressione (Estintore polvere – acqua schiuma – biossido di carbonio)	16.05.05	2
Manichette antincendio	04.02.09	2
Porte tagliafuoco	17.04.05	2
Lance in rame	17.04.01	2
Maniglioni antipánico	17.04.05	2

Codici CER rifiuto prodotto **all'interno** dell'azienda

		<i>Caratteristiche fisiche</i>
Polvere esausta	16.05.09	1
Schiuma esausta	16.10.02	4
Ferro	17.04.05	2
Ottone – rame	17.04.01	2
Alluminio	17.04.02	2
Manichette antincendio con o senza raccordi	04.02.09	2
Carta e cartone (<i>imballaggi misti</i>)	15.01.06	2
Gomma e plastica (<i>rifiuti plastici</i>)	07.02.13	2

Prot. N. 10908 del 31/10/2007
Iscrizione N. AQ1538

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto l'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);
Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 26 aprile 2006, prot. 01/CN/ALBO recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle imprese che esercitano le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;
Vista la comunicazione di inizio attività all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. 1383 del 22/02/2007 presentata dall'impresa **ESTINTORI BOSICA S.R.L.** per l'attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;
Vista l'attestazione di avvenuta iscrizione rilasciata dalla Sezione Regionale dell'Abruzzo in data 23/02/2007, prot. n. 1465 all'impresa **ESTINTORI BOSICA S.R.L.**;
Vista la determinazione della Sezione Regionale Abruzzo in data 05/06/2007 con la quale è stata conferita delega alla Segreteria per l'esame delle istanze prodotte con procedura semplificata e di quelle di cui all'art. 212, comma 8;
riferito, che l'impresa è in possesso dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'articolo 13, del decreto 28 aprile 1998, n. 406 e delle deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo;

DISPONE CHE

Art. 1

L'impresa **ESTINTORI BOSICA S.R.L.** con sede in **MARTENSICURO (TE) - 64014, VIA DEI CASTANI (ZONA INDUSTRIALE)** iscritta al registro delle imprese con il numero **00826410672** è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 22/02/2007 per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;

Art. 2

LEGALE RAPPRESENTANTE:
BOSICA TINA - C.F.: BSCINI77A64H769F
Nato a **SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)** il 24/01/1977
Carica: **PRESIDENTE C.D.A.**



Art. 3

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
 - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5.
I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi, devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO
 istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'AQUILA
 C.so Vitt. Emanuele, 37
 Dlgs 152/06

€ 50,00 / anno




- adetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
 12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
 13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, o, in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
 (Dott.ssa Concettina Giardini)

IL PRESIDENTE
 (Geom. Giorgio Rainaldi)



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul/c.c.n. 12309670

di Euro *50,00*

IMPORTO IN LETTERE CINQUANTAEURO *

INTESTATO A ALBO NAZ. GESTORI AMBU

CAUSALE DIRITTO ISCRIZIONE ANNO 2009
 -EX ART. 212 COMMA 8

62/063 06 24-04 09 871	
0049	€*50,00*
VCY 0864	€*1,10*
C/C 12309670	P 0025

ESTINTORI BUSICA S.p.A.
 Zona Ind.le via Dei Castelli DELLOFFICIO POSTALE
 64014 MARTINSICURO (TE)
 ESEGUITO DA Tel: 0861.796392 - Fax 0861.797680
 VIA - PIAZZA C.F. e P.IVA 00826410002
 CAP LOCALITÀ

Albo Nazionale Gestori Ambientali

SEZIONE REGIONALE ABRUZZO

(c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - L'AQUILA)

Fax: 0862/667315 Tel. 0862/667233 - 221

Sito internet: www.gestoririfiuti.abruzzo.it

67100 L'AQUILA

C.so Vittorio Emanuele, 37

Orario uffici: lunedì – mercoledì – venerdì: dalle 10:00 alle 13:00
martedì – giovedì: dalle 15:00 alle 17:00

Prot. 291 del 22/01/2009

Spett.le Ditta

ESTINTORI BOSICA SRL

VIA DEI CASTANI (ZONA INDUSTRIALE)

64014 MARTINSICURO (TE)

POSTA PRIORITARIA

Oggetto: Diritti d'iscrizione anno 2009

Ex art. 212 comma 8 d.l. 152/06.

Con la presente si ricorda che entro il 30/04/2009 deve essere versato il diritto annuale d'iscrizione che per la categoria di che trattasi è pari ad **euro 50,00** (cinquanta/00).

Si precisa che ai sensi della Deliberazione del Comitato Nazionale del 03/03/2008, l'efficacia dell' iscrizione in essere è subordinata alla corresponsione del diritto stesso come sopra indicato.

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. **12309670** intestato a “**Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Reg.le Abruzzo – c/o Camera di Commercio – L'Aquila**”.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa C. GIARDINI)



SISTRI

(attualmente in fase di revisione completa)

Per semplicità riportiamo ugualmente i punti caratterizzanti del vecchio sistema in attesa di conoscere le nuove disposizioni

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 ha sancito l'introduzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)

L'art. 1 del D.M. 22 Dicembre 2010 sancisce l'operatività dell'entrata in vigore del SISTRI e del sistema sanzionatorio dal **1 Giugno 2011**

Nel D.M. del 17/12/09 sono elencate le categorie di soggetti tenuti all'iscrizione al SISTRI; elenchiamo quelle che potrebbero interessarVi:

- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Trasportatori di rifiuti pericolosi autoprodotti
- Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti;

ISCRIZIONE FACOLTATIVA DAL 01 MAGGIO 2010

- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti;
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212 comma 8 D.Lgs n. 152/2006).

Il registro di carico e scarico dei rifiuti

Cos'è il registro di carico e scarico (registro cronologico per gli iscritti al SISTRI)

Il registro di carico e scarico dei rifiuti, è il registro nel quale vengono annotate tutte le informazioni relative alla tipologia, alle caratteristiche e alla quantità dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati e/o smaltiti.

Queste importanti informazioni, servono per avere dei riscontri oggettivi a fronte di controlli o ispezioni da parte dell'autorità giudiziaria

Chi deve tenere il registro di carico e scarico

- Tutte le aziende non soggette all'iscrizione del sistema SISTRI, in quanto con meno di 10 dipendenti e che producono rifiuti non pericolosi, dal 1 Giugno 2011 dovranno comunque tenere e compilare apposito registro di carico e scarico.

- I produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, i trasportatori professionisti, gli smaltitori e/o recuperatori fino al 31 Maggio 2011, nella fase sperimentale del SISTRI, devono utilizzare sia il sistema cartaceo (registro di carico e scarico) sia il nuovo sistema informatico, nel quale il Registro cronologico sostituirà il registro di carico e scarico tenuto manualmente.

Sono esonerati i piccoli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori artigiani che non hanno più di tre dipendenti e i soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto in forma ambulante

Il registro di carico e scarico dei rifiuti

Tempistica di registrazione

Le annotazioni devono essere effettuate secondo precise cadenze temporali:

- per i **produttori**, almeno **entro 10 (dieci) giorni** lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto, per i commercianti e gli intermediari entro 10 giorni dall'effettuazione del trasporto;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro 2 (due) giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Luogo di conservazione del registro

Il registro deve essere tenuto presso l'impianto di produzione del rifiuto (insediamento produttivo) oppure presso ogni **impianto di stoccaggio**, di recupero e di smaltimento, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e intermediari. I piccoli produttori di rifiuti (max 10 tonn./anno di rifiuti non pericolosi e max tonn/anno di rifiuti pericolosi) possono delegare, per la tenuta dei registri, la propria associazione di categoria: i dati saranno registrati con cadenza mensile. Presso l'azienda produttrice di rifiuti deve rimanere comunque copia dei dati trasmessi. I registri vanno conservati **per 5 anni** dalla data dell'ultima registrazione; a tempo indeterminato per i titolari di discarica.

Il registro di carico e scarico dei rifiuti

Deposito temporaneo (ai fini delle registrazioni di CARICO-SCARICO)

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

I rifiuti NON PERICOLOSI

- con cadenza di almeno ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo in deposito raggiunge i 20mc.

Il termine di durata del deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi è esteso ad un anno se è inferiore ai 20mc/anno

I rifiuti PERICOLOSI

- almeno ogni 2 mesi indipendentemente dalle quantità in deposito,
- ovvero ogniqualvolta si raggiungono i 10 mc.

Il termine di deposito è esteso ad un anno se il quantitativo annuale di rifiuti prodotti è complessivamente inferiore a 10 mc/anno.

Com'è fatto il registro di carico e scarico

Il registro, acquistabile presso una cartoleria, è composto da 100 pagine numerate e prima dell' utilizzo deve essere **vidimato** presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

Prima della vidimazione, occorre compilare l'allegato A-1 (frontespizio) inserendo :

- il nominativo della ditta, la sede legale (se diversa da quella operativa) il codice fiscale (se diverso dalla Partita IVA), la sede operativa di produzione del rifiuto.
- L'Attività svolta: PRODUZIONE
- Il tipo di attività deve essere indicato solo per le attività di recupero o smaltimento.
- Registrazione N.: si COMPILA DOPO la vidimazione, nel momento in cui viene registrata la prima operazione di carico.

Solamente dopo aver vidimato il registro è possibile effettuare le registrazioni nello stesso.

Il registro di carico e scarico dei rifiuti

Come si compila il registro di carico e scarico

Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- carico, quando viene annotata la produzione di un rifiuto oppure la presa in carico di un rifiuto di terzi;
- scarico, quando un rifiuto viene conferito a soggetti terzi autorizzati al recupero o allo smaltimento.

In corrispondenza di ciascuna registrazione devono essere annotate le seguenti informazioni:

Riferimenti dell'operazione

PRODUZIONE (CARICO)

Quando un rifiuto speciale viene prodotto si deve:

Prima colonna (tipo di operazione)

- Scarico-Carico: barrare la casella di Carico
- Del: inserire la data dell'operazione di Carico
- N: il numero dell'operazione. La numerazione è progressiva. Ogni singola operazione, sia di Carico che di Scarico, deve essere registrata con un proprio numero e ogni anno si ricomincia da 1

Seconda colonna (Caratteristiche del rifiuto)

- CER: scrivere il CER (codice europeo che identifica il rifiuto)
- Descrizione: scrivere la descrizione del rifiuto
- Stato fisico: indicare il numero dello stato fisico del rifiuto (1. solido polverulento, 2. solido non polverulento, 3. fangoso palabile 4. liquido)
- Classe di pericolosità: indicare la classe di pericolosità (H) corrispondente al rifiuto (Solo per i rifiuti pericolosi)

Il registro di carico e scarico dei rifiuti

Terza colonna

- Quantità: scrivere la quantità in Kg lt, mc

Quarta colonna

- Luogo di produzione a attività di provenienza del Rifiuto: da compilare solo se il rifiuto è prodotto FUORI dall'unità locale

Quinta colonna:

- segnalare eventuali informazioni aggiuntive che si ritengono utili

CONFERIMENTO (SCARICO)

Quando si decide di conferire il rifiuto ad attività di recupero o smaltimento :

Prima colonna (tipo di operazione)

- Scarico-Carico: barrare la casella di Scarico
- Del: inserire la data dell'operazione di Scarico
- N: il numero dell'operazione
- Formulario: il numero e data del formulario
- Rif. operazioni di carico: indicare a quale carico di produzione si riferisce lo scarico

La compilazione della Seconda Terza Quarta e Quinta colonna è uguale all'operazione di carico

Esistono sanzioni per chi non utilizza i registri ?

Si, però sono differenti a seconda che le registrazioni riguardino rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi e varino anche per le aziende che occupano un numero di unità lavorative inferiore o superiore a quindici dipendenti.

Tutte le informazioni presenti nel registro di carico e scarico devono essere riepilogate, dai soggetti obbligati, nel **MUD** (Modello Unico di dichiarazione ambientale), entro il 30 Aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento.

I soggetti che hanno aderito al SISTRI restano per ora in attesa delle nuove disposizioni.

I **soggetti tenuti** alla presentazione del MUD Comunicazione Rifiuti, per le sue diverse parti, sono:

Produttori iniziali di rifiuti pericolosi

Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali (con più di dieci dipendenti)

Gestori dei rifiuti

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
Chiunque svolge operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

NON devono presentare il MUD se producono solo rifiuti non pericolosi

imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali o industriali e che hanno complessivamente meno di 10 dipendenti

NON devono presentare il MUD in ogni caso

i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in "enti" o "imprese" (p.es. privati, condomini, studi medici)

RIFIUTI - A-1

ALLEGATO A

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA

Residenza o domicilio

COMUNE

VIA

N.

Codice Fiscale

Ubicazione dell'Esercizio

COMUNE

VIA

N.

2. ATTIVITÀ SVOLTA

Produzione

Recupero: codice _____

Smaltimento: codice _____

Trasporto

Intermediazione e Commercio con detenzione

3. TIPO DI ATTIVITÀ _____

4. REGISTRAZIONE N. _____ del _____ e N. _____ del _____

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

A) STATO FISICO


1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| H 1 Esplosivo | H 5 Nocivo | H 10 Teratogeno |
| H 2 Comburente | H 6 Tossico (incluso molto tossico) | H 11 Mutageno |
| H 3-A Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile) | H 7 Cancerogeno | H 12 A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici |
| H 3-B Infiammabile | H 8 Corrosivo | H 13 Sorgente di sostanze pericolose |
| H 4 Irritante | H 9 Infetto | H 14 Ecotossico |

VALIDAZIONE

Il presente registro
si compone di n. **100** pagine
numerata dal n. **1** al n. **100**.



Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input checked="" type="checkbox"/> del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	Caratteristiche del rifiuto	Quantità
	a) Codice " _____	Kg
	b) Descrizione _____	_____
	c) Stato fisico _____	Litri
d) Classi di pericolosità _____	Metri cubi	
e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____		

Scarico <input checked="" type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del _____ N. _____ Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	Caratteristiche del rifiuto	Quantità
	a) Codice " _____	Kg
	b) Descrizione _____	_____
	c) Stato fisico _____	Litri
d) Classi di pericolosità _____	Metri cubi	
e) Rifiuto destinato a: <input checked="" type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____		



Camera di Commercio
Teramo

N. AOP/271/2008/CTE0099

TERAMO, 13/02/2008

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI TERAMO
DELLA SEGUENTE OPERAZIONE:
VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI E CONTABILI

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
UNIVERSO S.R.L.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE: 01052510672

DATA DOMANDA: 13/02/2008 DATA PROTOCOLLO: 13/02/2008

ESATTI PER DIRITTI		30,00	CONTANTI
TOTALE	EURO	30,00	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
LOREDANA RIDOLFI

Data e ora di protocollo: 13/02/2008 12:34:00

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 13/02/2008 12:34:01

Estremi di firma digitale


IL PRESENTE REGISTRO (CARICO E SCARICO RIFUTI)
 NUMERATO E BOLLATO
 PRIMA DELL'USO, SI COMPONE DI N. 100 PAGINE
 -DAL N. 04 AL 100
 PAGATA TASSA C.C.C.G. N. / CON QUANTANZA
 N. / IN DATA / DELL'UF-
 FICIO / 30,00
 PER DIRITTI DI SEGRETERIA / CARICO DELLE INTERESSE

**VIDIMAZIONE
 € 30,00**



TERAMO

03 FEB 2008



IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 (Rag. Maria Pia Torrieri)

NUMERAZIONE E BOLLATURA LIBRI SOCIALI E CONTABILI

C.C.I.A.A. Di TE Data Comunicazione: 13/02/2008 Data Protocollo: 13/02/2008
 Protocollo: 187 Modello: L2
 PV/NREA: TE/121394 P.IVA/ C.F.:01052510672
 Denominazione: UNIVERSO S.R.L.

TIPO LIBRO	N.RISMA	PAGINE	PRIMA PAGINA	ANNULL.	STATO
REGISTRO CARICO E SCARICO	1	100	1	N	V

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

(relativamente ai produttori e trasportatori non iscritti al SISTRI)

Un secondo e fondamentale documento relativo alla gestione dei rifiuti è il formulario di identificazione che è parte integrante del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Che cosa è il formulario di identificazione e trasporto dei rifiuti e a che cosa serve ?

Il formulario è una sorta di **“bolla di accompagnamento” del rifiuto**, dal luogo di origine alla destinazione finale , ossia il documento che accompagna i rifiuti quando vengono trasportati a prescindere dal vettore (sia esso camion, treno o nave) ed identifica principalmente:

i soggetti attivi del trasporto (produttore del rifiuto, trasportatore e destinatario);

il rifiuto oggetto del trasporto (codice CER, quantità, caratteristiche di pericolo, ecc.);

il percorso che sta facendo (o che dovrà fare).

Nel sistema SISTRI il F.I.R. sarà sostituito dalla scheda SISTRI area movimentazione.

Il F.I.R. serve a dimostrare che un determinato rifiuto è stato gestito dal produttore in maniera corretta, interessando soggetti abilitati al trasporto ed autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero.

Il Formulario Identificazione Rifiuti (F.I.R.) è redatto in quattro copie dal produttore prima dell'effettuazione del trasporto.

Di queste quattro copie, il produttore si tiene la prima e consegna le tre rimanenti al trasportatore che parte per il suo viaggio.

Giunto a destinazione, il trasportatore consegna al destinatario le tre copie; quest'ultimo ha l'obbligo di:
pesare il carico di rifiuti,

b)effettuare un'accurata ispezione visiva dello stesso

c)compilare la parte 11, riservata al destinatario, con l'accettazione (in tutto o in parte) del carico indicando il peso riscontrato, la data e l'ora ed apponendo il timbro e la firma.

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

“Scheda di movimentazione” per i soggetti iscritti al SISTRI

Il destinatario acquisisce la copia a lui riservata (la 3a) e consegna la 2 e la 4 copia al trasportatore, il quale si trattiene la copia a lui riservata (la 2a) e fa riavere la 4 copia al produttore che ha la prima copia senza però la parte compilata dal destinatario.

Con questa operazione ogni soggetto ha in mano l'unico documento che dimostra come, quando e con chi un determinato rifiuto ha viaggiato ed è andato a destinazione.

Perché il formulario dev'essere compilato dal produttore ?

Il formulario dev'essere compilato dal produttore (o dal detentore) perché il rifiuto è il suo e quindi è l'unico che conosce veramente a fondo il rifiuto che si trasporta e che sa chi è il destinatario dello stesso.

Nel caso in cui è il trasportatore a compilarlo, il produttore/detentore deve controllare minuziosamente gli estremi della compilazione ; infatti costui apponendo la propria firma si assume la responsabilità di quanto è scritto sul FIR.

Quindi il produttore (o detentore) è sempre responsabile del suo rifiuto, fino a quando non dimostri di averlo smaltito o recuperato in maniera corretta, fornendo la prova dell'avvenuto smaltimento o recupero, attraverso la 4° copia del formulario compilata dall'impianto di destinazione.

Questa copia deve ritornare al produttore tramite il trasportatore, entro 90 giorni dall'effettuazione del viaggio.

Nel caso in cui dovessero passare più di 90 giorni dall'effettuazione del viaggio, il produttore è manlevato dalla responsabilità del rifiuto solo se effettua immediatamente una comunicazione alla Provincia di mancato ricevimento del formulario.

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Cosa si intende per trasporto?

Il trasporto è l'operazione di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione fino ad un **impianto autorizzato** ad effettuare operazioni di **recupero o di smaltimento** dei rifiuti stessi.

Il trasporto avviene dopo le operazioni di raccolta e può essere effettuato direttamente dal produttore del rifiuto, che deve possedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 212 comma 8, da un trasportatore professionista, munito di regolare autorizzazione ai sensi dell'art. 212 comma 5 oppure dal destinatario, con proprio mezzo autorizzato ai sensi dell'art. 212 comma 5 .

Il formulario deve essere fatto ogni volta che si effettua un trasporto di rifiuti e per ogni tipologia di rifiuto.

Come vanno conservati i formulari di identificazione ?

I formulari fanno parte integrante dei registri di carico e scarico e vanno tenuti nello stesso posto fisico del registro.

Essi vanno conservati per **cinque anni** ad eccezione di quelli collegati al registro delle discariche, che vanno tenuti per tutta la vita della discarica e alla chiusura vanno consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Ma come è fatto un formulario di identificazione ?

Il formulario non è altro che un bollettario a ricalco, reperibile presso le cartolerie ben fornite di prodotti per l'ufficio, con i fogli numerati progressivamente e vengono vidimati dalla **Camera di Commercio**.

La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA acquisti dell'azienda prima dell'utilizzo.

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Compilazione del Formulario

Data di emissione

PUNTO 1: Nome del PRODUTTORE del rifiuto, apponendo il codice fiscale (se diverso dalla partita IVA)

PUNTO 2: Denominazione del DESTINATARIO, cod. fiscale e N. AUTORIZZAZIONE rilasciata dagli organi competenti (provincia o regione)

PUNTO 3: Generalità del TRASPORTATORE, con l'indicazione dell'AUTORIZZAZIONE al trasporto. Se il trasporto è effettuato dal produttore, occorre indicare il numero e la data dell'Autorizzazione al trasporto in c/proprio ex art. 212.

ANNOTAZIONI: possono essere riportate eventuali annotazioni. In caso di errori nella compilazione del FIR in questo spazio deve essere indicata la dicitura "correzione effettuata prima della partenza"

PUNTO 4: CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: indicare dettagliatamente la descrizioni del rifiuto, come descritto nell'elenco dei codici CER (pericolosi o non pericolosi)

CODICE DEL RIFIUTO: indicare il codice C.E.R. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco*

STATO FISICO: barrare la casella corrispondente e scrivere lo stato fisico.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO: scrivere "NESSUNA" per rifiuto non pericoloso oppure indicare la caratteristica di Pericolo, in base all'elenco.

PUNTO 5: DESTINAZIONE DEL RIFIUTO: Barrare Recupero o Smaltimento ed il relativo codice (per esempio R13)

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: obbligatorie per il rifiuto portato in discarica

PUNTO 6: QUANTITA': indicare il peso in KG (o litri) e barrare SEMPRE la casella Peso da verificarsi a destino

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Compilazione del Formulario

PUNTO 7: PERCORSO: indicare solo se il percorso è diverso dal più breve, oppure sbarrare il campo.

PUNTO 8: TRASPORTO sottoposto a normativa ADR: barrare la casella corrispondente

PUNTO 9: FIRME: il Produttore ed il Trasportatore devono apporre la propria firma leggibile (ove possibile anche il timbro)

PUNTO 10: MODALITA' E MEZZO DI TRASPORTO: Indicare in modo leggibile il Cognome e il Nome dell'autista, la targa del mezzo, la data e l'ora di inizio trasporto.

PUNTO 11. Il campo DESTINATARIO non deve essere assolutamente compilato; la compilazione spetta al destinatario.

Dopo aver correttamente compilato il FIR, la 1 copia rimane al produttore, le altre 3 vengono consegnate al trasportatore e viaggiano con il rifiuto.

Poiché il FIR è parte integrante del registro di carico e scarico, i soggetti attori della vita del rifiuto, cioè il produttore, il trasportatore ed il destinatario dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia del Formulario in loro possesso nel campo NUMERO REGISTRO.

Quali sono le sanzioni per chi non utilizza i formulari ?

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indica nello stesso dati incompleti o inesatti è punito con sanzione amministrativa.

Si applicano invece sanzioni penali per i rifiuti penali

FORMULARIO RIFIUTI

3.129 del 5 febbraio 1997, n. 22
(art. 25 e successive modifiche e integrazioni)
D.M. del 17 aprile 1998, n. 145
Decreto Ministeriale Ambiente 9 aprile 2002
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integ.

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

RFK 858401 / 08

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale _____
Unità Locale _____
Cod. fis. _____ N. Aut./Albo _____ del _____

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale _____
Luogo di Destinazione _____
Cod. Fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale _____
Indirizzo _____
Cod. fis. _____ N. Autorizz. / Albo _____ del _____

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di _____

ANNOTAZIONI

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto _____

CODICE del RIFIUTO* _____ STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO _____ N. COLLI/CONTENITORI _____

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero Smaltimento CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE _____

6 QUANTITÀ

Kg.
 Litri
P. lordo _____
Tara _____ Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverse dal più breve _____

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE _____ FIRMA DEL TRASPORTATORE _____

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____
Cognome e Nome Conducente _____ Data e Ora Inizio trasporto _____

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: Kg. Litri
 Respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data _____ Ora _____ Firma del Destinatario _____

Al sensi dell'art.15, l'Decreto, del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.
PRIMA SEZIONE
SECONDA SEZIONE
TERZA SEZIONE
QUARTA SEZIONE
QUINTA SEZIONE
VINICAZIONE

MODELLO COMPORNE
8653003 (0)

Stampato da: PIRELLA S.p.A. - Via Veridiana, 15 - Formello - Autorizzazione Agiprot n. 1/2011/01 del 15/05/02



[*] L'elenco Elenco dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Analizziamo dei casi in cui il PRODUTTORE del rifiuto decide di CONFERIRE lo stesso ad una ditta AUTORIZZATA al RECUPERO e/o allo SMALTIMENTO

CASO 1

PRODUTTORE NON ISCRITTO AL SISTRI: ha meno di 10 dipendenti e non produce rifiuti pericolosi

TRASPORTATORE NON ISCRITTO AL SISTRI: trasporta i rifiuti autoprodotti (iscritto all'Albo Gestori Rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8)

CASO 2

PRODUTTORE NON ISCRITTO AL SISTRI: ha meno di 10 dipendenti e non produce rifiuti pericolosi


TRASPORTATORE ISCRITTO AL SISTRI: è una ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti conto terzi (iscritta all'Albo Gestori Rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 5)

CASO 3

PRODUTTORE ISCRITTO AL SISTRI: ha più di 10 dipendenti e/o produce rifiuti pericolosi

TRASPORTATORE ISCRITTO AL SISTRI: è una ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti conto terzi


CASO 2



CASO 3



RIFIUTO GIUNTO A DESTINAZIONE NEI CASI 2 E 3




PREDISPOSIZIONE IN OFFICINA DI APPOSITI CONTENITORI CON IDENTIFICAZIONE CODICE CER



LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA MANUTENZIONE

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e smei



I RIFIUTI DEVONO ESSERE STIVATI IN DEPOSITO TEMPORANEO C/O APPOSITO CONTENITORE CHE INDICA IL RIFIUTO CON CODICE CER E DESCRIZIONE